SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 maggio 1989, n. 159.

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decrèto-legge 4 marzo 1989, n. 78, recante interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 78, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 54 del 6 marzo 1989 ed è stato successivamente rettificato con avviso di rettifica pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 57 del 9 marzo 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1623):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) il 6 marzo 1989.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 1989, con pareri delle commissioni 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 marzo 1989.

Esaminato dalla 1ª commissione il 29 marzo 1989.

Esaminato in aula e approvato il 31 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3784):

Assegnato alla X commissione (Lavoro), in sede referente, il 3 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 aprile 1989.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 aprile 1989.

Esaminato dalla XI commissione il 20 aprile 1989.

Esaminato in aula il 26 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989.

89G0192

LEGGE 5 maggio 1989, n. 160.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 MARZO 1989, N. 77.

All'articolo 1:

al comma 3, primo periodo, le parole: «15 marzo 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 aprile 1989»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, al fine di individuare sistemi alternativi di trasporto che, pur raggiungendo l'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi, offrano, altresì, il servizio ai cittadini residenti in zone a domanda debole»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 marzo 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 aprile 1989»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «15 aprile 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «15 maggio 1989»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis*. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli enti locali, si applicano le disposizioni relative all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62"

7-ter. Il Ministero dei trasporti, al fine di promuovere il riassetto e la razionalizzazione delle strutture tecnico-amministrative della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane e di accelerare il risanamento tecnico ed economico previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzato, per i servizi di trasporto assunti in gestione diretta con le leggi 23 dicembre 1963, n. 1855, e 18 marzo 1968, n. 368, a procedere allo scorporo dei servizi svolgentisi nel territorio della regione Calabria, ferma restando la gestione diretta da parte dello Stato con gli stessi criteri e modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855. I criteri organizzativi di ripartizione tra le due aziende commissariali verranno definiti con apposito decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.

7-quater. Ai servizi automobilistici esercitati dalle gestioni governative su affidamento regionale o di enti locali continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

7-quinquies. Al fine di evitare un ulteriore indebitamento delle aziende di trasporto pubblico urbano ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, relativi alla copertura dei disavanzi di gestione per gli anni dal 1982 al 1986, le regioni devono provvedere agli adempimenti di cui al decreto del Ministro del tesoro del 9 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987, e relative circolari esplicative, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla liquidazione del credito connesso ai benefici sopra menzionati, sono sospese le procedure inerenti alle posizioni debitorie delle aziende di trasporto pubblico urbano citate per pagamenti dovuti all'amministrazione dello Stato a saldo e/o ad anticipazione di tributi e per quelli dovuti all'INPS o all'INAIL a saldo e/o ad anticipazione di contributi previdenziali. Detta sospensione opera comunque soltanto entro il limite dei crediti vantati dalle citate aziende di trasporto pubblico urbano, quali risultano dai bilanci consuntivi delle medesime relativi agli anni dal 1982 al 1986».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Al fine di consentire un adeguato rinnovo del parco rotabile, lo stanziamento di lire 800 miliardi per il biennio 1989-90 in ragione di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, così come previsto dalla tabella *A* annessa alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, è riservato alle finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, con una riserva fino al 50 per cento per l'acquisto di autobus ecologici o con alimentazione alternativa al gasolio, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa».

All'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contratti e le convenzioni di cui al comma 1 aventi durata non superiore a cinque anni sono stipulati, e le relative spese sono eseguite, secondo criteri da stabilire, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilià generale dello Stato, all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, ed all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nel rispetto dei principi di carattere

generale disposti in materia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1989».

All'articolo 9:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, debbono assumere, per le sovvenzioni di equilibrio corrisposte per i servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole, con effetto dal 1° gennaio 1989, parametri medi obiettivi desumibili dalle tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stato per uguali percorrenze e uguali servizi. La sovvenzione di equilibrio per l'anno 1988 è definitivamente regolata con i medesimi criteri e procedure di cui all'articolo 14 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, detraendo, con imputazione alle somme corrisposte per tale anno, l'anticipazione già concessa ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge 5 dicembre 1986, n. 856. L'eventuale saldo sarà regolato in sede di corresponsione della sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza delle convenzioni di cui al presente comma. Per i predetti fini le quote annue di ammortamento delle navi adibite ai collegamenti di cui ai commi 1 e 2 sono calcolate sulla base di venti anni quale normale periodo di vita. Al termine di tale periodo le navi devono essere sostituite, salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile»;

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, su motivata richiesta delle società sovvenzionate, avanzata sulla base di situazioni specifiche o di particolare disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento rispetto alla tabella di armamento prefissata»;

al comma 7, quarto periodo, le parole: «entro tre mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro cinque mesi»;

al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche per le società esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar)», *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle stesse»;

al comma 8, secondo periodo, le parole: «decreto interministeriale medesimo» *sono sostituite dalle seguenti:* «medesimo decreto»; *e dopo le parole:* «degli elementi all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10», *sono aggiunte le seguenti:* «Il pensionamento anticipato del personale eccedente comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro»;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Le convenzioni di cui ai commi precedenti tengono conto, per quanto attiene ai parametri medi obiettivi riguardanti il personale marittimo e amministrativo, della effettiva consistenza degli organici quale risulta dalla graduale riduzione degli stessi per effetto del pensionamento anticipato di cui al comma 8, nonché dei contratti collettivi di lavoro già stipulati alla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime ed approvati dal Ministero della marina mercantile e dei conseguenti accordi sindacali in essere. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della marina mercantile di cui al comma 8, cessa nei confronti del personale eccedente l'effetto della eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54».

All'articolo 10, al comma 6, le parole: «in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «in misura pari al tasso programmato di inflazione».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 54 del 6 marzo 1989 ed è stato successivamente rettificato con avviso di errata-corrige pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 56 dell'8 marzo 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 9 giugno 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3695):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dai Ministri dei trasporti (SANTUZ) e della marina mercantile (PRANDINI) il 6 marzo 1989.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 6 marzo 1989, con pareri delle commissioni II, III, V, VI, VIII, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 marzo 1989.

Esaminato dalla IX commissione il 14, 15, 29, 30 marzo 1989.

Esaminato in aula l'11, 19 aprile 1989 e approvato il 20 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1710):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 22 aprile 1989 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 11ª, della giunta CEE e della commissione per gli affari regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 aprile 1989.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 maggio 1989.

Esaminato dalla 8ª commissione il 3, 4 maggio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 4 maggio 1989.

89G0194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1989, n. 161.

Sostituzione degli articoli 68 e 70 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 1986;

Considerata l'opportunità di modificare la disciplina concernente i requisiti delle stampe periodiche e gli inserti redazionali contenuta nell'art. 68 del citato regolamento dei servizi postali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, nonché la disciplina concernente le stampe ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale, contenuta nell'art. 70 del medesimo regolamento;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 68 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è sostituito dal seguente:

«Art. 68. — Le pubblicazioni per essere considerate periodiche agli effetti postali debbono portare stampato sulla prima pagina o sul frontespizio il titolo, la data od altra indicazione ad essa equivalente, il numero progressivo, l'indicazione della loro periodicità, di "spedizione in abbonamento postale", del gruppo corrispondente alla tassa pagata e debbono costituire, inoltre, numero per numero, un tutto omogeneo, con pagine di uguale formato progressivamente numerate. Sugli involucri, quando questi ne coprano l'intera superficie, fatta eccezione per quelli interamente trasparenti, le predette indicazioni possono essere limitate a quelle relative al titolo, alla "spedizione in abbonamento postale" ed al gruppo di appartenenza.

È consentito che una pubblicazione consti di più parti, con distinte numerazioni di pagine, purché dalla intestazione o dal programma di abbonamento risulti di quante parti sia composta ed a condizione che queste siano raccolte in una unica copertina, abbiano la stessa periodicità e non possano formare oggetto di più abbonamenti distinti.

Le stampe periodiche possono contenere come parti integranti, comprese quindi nel relativo peso, inserti redazionali che ne costituiscano un servizio ordinario o speciale, come pure disegni, modelli, programmi di abbonamento con o senza la relativa scheda, locandine nonché altri inserti aventi analoghe caratteristiche, purché anch'essi attinenti alle stampe stesse, anche se di formato diverso, numerati progressivamente o numerati a parte. Possono, altresì, contenere come parti integranti incisioni foniche su disco, nastro o filo, strettamente attinenti alla parte redazionale.

Le stampe periodiche prive di tutte o parte delle prescritte indicazioni o non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente articolo sono assoggettate alla tariffa stabilita per le stampe non periodiche.».

Art. 2.

1. L'art. 70 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. — Non sono ammesse alla tariffa ridotta prevista dal primo comma dell'art. 56 del codice postale, qualunque sia la loro periodicità, le stampe che hanno carattere postulatorio, quelle che contengono pubblicità, comunque realizzata, a favore di prodotti o servizi della ditta mittente, nonché i cataloghi, esclusi quelli relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio.

Sono considerate postulatorie le pubblicazioni periodiche il cui contenuto sia costituito da richieste di contribuzioni in denaro o di altro genere.

Possono, invece, fruire della riduzione di tariffa le stampe periodiche contenenti pubblicità relativa agli abbonamenti ad uno o più periodici del gruppo editoriale

mittente e quelle contenenti pubblicità a favore di ditte che, su ordini dati per posta dai committenti a seguito dell'accettazione dell'offerta fatta con cataloghi, con le stampe stesse e con altri invii, vendono esclusivamente o prevalentemente per corrispondenza prodotti o servizi propri o altrui, ma per proprio conto.

Gli oggetti delle vendite per corrispondenza devono essere spediti per posta a meno che la spedizione non risulti particolarmente difficoltosa per la natura dell'oggetto da spedire; gli invii non gravati di assegno devono recare l'invito a versare l'importo relativo a mezzo vaglia o conto corrente postale.

Le ditte che vendono per corrispondenza devono comprovare documentalmente l'effettivo svolgimento di tale loro attività.

Le stampe ed i cataloghi di cui al precedente terzo comma, oltre alle altre prescritte indicazioni, devono recare rispettivamente quelle del periodico o dei periodici a cui si riferiscono e quella di "vendita per corrispondenza".

Agli invii non rispondenti alle suddette condizioni si applica la tariffa stabilita per le stampe non periodiche.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1989
Atti di governo, registro n. 77, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.M. 13 novembre 1986 reca: «Revisione delle tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni nell'interno della Repubblica».

89G0190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1989, n. 162.

Integrazioni e modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, che ha approvato il regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Attesa la necessità di modificare il predetto regolamento per adeguare la normativa alla mutate esigenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, è aggiunta la seguente lettera:

«*s)* spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami, compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.».

2. Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, è sostituito dal seguente:

«2. Per le spese di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r)* ed *s)*, il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000.».

Art. 2.

1. Le lettere *a)* e *b)* dell'art. 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* i capi degli ispettorati di zona, con qualifica di dirigente superiore, entro il limite di L. 150.000.000;

b) i capi dei reparti amministrativi ed i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e la Sardegna, con qualifica di primo dirigente, con sede rispettivamente a Palermo ed a Cagliari, limitatamente alle materie di competenza ed alle spese di cui all'art. 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)* ed *n)* i primi, lettere *a)* e *b)* i secondi, entro il limite di L. 75.000.000;».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1989
Atti di governo, registro n. 77, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. n. 91/1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — 1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura, possono farsi in economia da parte degli organi centrali e periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sempreché non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

a) acquisto di materiali, locazione di immobili per brevi periodi possibilmente non superiori a sei mesi, noleggio di macchinari speciali e prestazioni d'opera, occorrenti per l'urgente manutenzione ordinaria e straordinaria della rete telefonica nazionale effettuata direttamente;

b) acquisti e prestazioni per l'esercizio e l'urgente manutenzione degli uffici telefonici interurbani, delle stazioni telefoniche, degli immobili anche in uso e dei relativi impianti tecnologici;

c) spese di condominio degli immobili e per il funzionamento degli impianti tecnologici; spese per la pulizia dei locali e per la vigilanza armata;

d) acquisti e prestazioni inerenti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli autoveicoli, alla custodia e al ricovero degli stessi; acquisti di carburanti e lubrificanti;

e) oneri di sdoganamento, trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio, di locomozione del personale nell'ambito della sede di servizio, di pedaggi autostradali e di quelli derivanti dall'uso di mezzi di trasporto per l'accesso agli impianti telefonici;

f) acquisto, noleggio e manutenzione dei mobili, degli arredi, delle macchine di ufficio, di strumenti per elaborazioni tecniche, esperimenti e misure;

g) acquisto e confezione di indumenti per il personale che ne ha diritto in base alle vigenti disposizioni, esclusi gli indumenti per i quali esista specifico capitolato tecnico;

h) acquisti di cancelleria, stampati, libri, notiziari; acquisto e abbonamento a pubblicazioni, riviste, giornali e periodici; acquisto di materiale per disegno e fotografia; spese per rilegatura, stampa e riproduzione, fotocopia e copiatura da affidare a ditte commerciali unicamente nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedere con proprio personale;

i) acquisti su piazza di attrezzature e materiali necessari alle lavorazioni da eseguire nei laboratori e nelle officine dell'Azienda;

l) fornitura di energia elettrica, acqua e gas nonché spese di allacciamento; oneri fiscali;

m) spese postali, telegrafiche, telefoniche, di radiotelevisione, filodiffusione;

n) spese per l'organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni, convegni e conferenze;

o) spese per pubblicità e per inserzione su giornali, periodici e riviste;

p) lavori di manutenzione urgente delle strade di accesso alle stazioni radiotelefoniche;

q) lavori e forniture indispensabili ed urgenti, di cui la quantità ed il valore non possono essere esattamente determinati;

r) spese per opere indispensabili per la sicurezza del servizio che richiedono un intervento immediato;

s) *spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami, compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.*

2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) *ed* s), *il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000».*

Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), menzionato nell'articolo sopraripportato, è il seguente:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 91/1985, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3. — Gli organi periferici dell'Azienda effettuano, nei limiti di cui al precedente art. 1 e dei fondi ad essi accreditati, servizi in economia per gli importi appresso indicati:

a) *i capi degli ispettorati di zona, con qualifica di dirigente superiore, entro il limite di L. 150.000.000;*

b) *i capi dei reparti amministrativi ed i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e la Sardegna, con qualifica di primo dirigente, con sede rispettivamente a Palermo ed a Cagliari, limitatamente alle materie di competenza ed alle spese di cui all'art. 1 lettere* a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) *ed* n), *i primi, lettere* a) e b) *i secondi, entro il limite di L. 75.000.000;*

c) i dirigenti degli uffici telefonici interurbani limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere *b), e)* ed *f)* — con l'esclusione degli acquisti — *l)* ed *m)*, entro il limite di L. 1.500.000;

d) i dirigenti delle stazioni telefoniche di manutenzione cavi, nelle sedi in cui l'Azienda provvede direttamente alla manutenzione della rete telefonica nazionale in cavo, limitatamente alle spese di cui all'art. 1, lettere *a), d)* ed *e)*, entro il limite di L. 1.500.000».

89G0191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° marzo 1989.

Impegno della somma di lire 3 miliardi a favore della regione Marche, per l'esercizio 1989, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Vista la legge di bilancio n. 542/88 per l'esercizio 1989;

Considerato che la predetta legge n. 261 del 10 maggio 1976 prevede anche per l'esercizio 1989 un finanziamento di lire 3 miliardi a favore della regione Marche, per le richiamate finalità;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Marche è impegnata la somma di lire 3 miliardi, per l'esercizio 1989, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 206

89A1888

DECRETO 1° marzo 1989.

Impegno della somma di lire 10 miliardi a favore della regione Marche, per il 1989, ai sensi dell'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 21, quarto comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, che reca risorse finanziarie da trasferire a favore della regione Marche per le finalità richiamate nella legge n. 734/72 (calamità naturali);

Vista la legge di bilancio n. 542/88 per l'esercizio 1989;

Considerato che la predetta legge n. 828 dell'11 novembre 1982 prevede anche per l'esercizio 1989 un finanziamento di lire 10 miliardi a favore della regione Marche, per le richiamate finalità;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 10 miliardi, è impegnata, per il 1989, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla premessa.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 207

89A1889

DECRETO 1° marzo 1989.

Impegno della somma di lire 5 miliardi a favore della regione Marche, per l'anno 1989, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, con il quale, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalla legge n. 261/76, art. 3, e della successiva legge n. 828/82, art. 21, viene assegnata alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli istituti di credito fondiario secondo le procedure di cui alla legge n. 457/78;

Vista la legge di bilancio n. 542/88 per l'esercizio 1989;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di lire 5 miliardi, per l'esercizio 1989, recato dall'art. 26 della soprarichiamata legge n. 879/86;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 5 miliardi, è impegnata, per il 1989, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla premessa.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 208

89A1890

DECRETO 2 marzo 1989.

Impegno della somma di lire 1.532,4 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di progetti indicati al punto 1 della delibera CIPE del 12 maggio 1988.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che reca l'autorizzazione di spesa di 1.520 miliardi per l'anno 1986, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per gli interventi ivi indicati;

Visti l'art. 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e l'art. 17, comma 27, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che hanno elevato lo stanziamento anzidetto a 3.520 miliardi di lire;

Vista la delibera CIPE del 27 aprile 1984-12 giugno 1984 di revoca del finanziamento di lire 12,4 miliardi relativo al progetto «Ospedale S. Vincenzo del Lipari»;

Atteso che, a seguito della sopracitata revoca di lire 12,4 miliardi la somma di lire 3.520 miliardi, stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, viene elevata a 3.532,4 miliardi;

Vista la successiva delibera del 2 dicembre 1987, con la quale viene autorizzato l'utilizzo della somma di lire 54,829 miliardi da destinare ai sensi dell'art. 14, comma 9, della richiamata legge n. 41/86, alla copertura dei minori afflussi BEI per i progetti FIO 1984;

Visti i citati art. 14, comma terzo, e art. 17, comma ottavo, che autorizzano il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 2.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Viste le delibere CIPE 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988, con le quali vengono ammessi a finanziamento, fra l'altro, progetti d'investimento immediatamente eseguibili di competenza delle amministrazioni regionali, per lire 2.406,521 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 178232 del 18 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 50, foglio n. 252, con il quale è stata apportata, a favore del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1988, una variazione in termini di residui e di cassa pari a lire 2.406,521 miliardi;

Considerato che del detto importo di lire 2.406,521 miliardi la somma di lire 1.532,400 miliardi costituisce residuo di stanziamento, di provenienza 1986, mentre la somma di lire 874,121 miliardi rappresenta residuo di provenienza 1987;

Ritenuto di dover impegnare a favore della Cassa depositi e prestiti l'importo di lire 1.532,400 miliardi — residuo di stanziamento, al 31 dicembre 1988, sul cap. 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio, di provenienza 1986 — quale quota parte della prima assegnazione di lire 2.406,521 miliardi, di cui al punto 1 della delibera CIPE del 12 maggio 1988;

Atteso che le relative erogazioni avranno luogo secondo gli adempimenti di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 della richiamata delibera CIPE 12 maggio 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 1.532,4 miliardi è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti immediatamente eseguibili, indicati al punto 1 della delibera CIPE del 12 maggio 1988, richiamata in premessa.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti, a valere sull'impegno assunto ai sensi del precedente art. 1, provvederà alle erogazioni a favore delle regioni interessate per il finanziamento dei rispettivi progetti, entro i limiti delle quote di cui alla prima assegnazione, così come indicato al punto 1 della citata delibera CIPE 12 maggio 1988 e con le richiamate modalità di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 della medesima delibera.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conto residui 1986.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 202

89A1891

DECRETO 2 marzo 1989.

Impegno della somma di lire 874,121 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di progetti indicati al punto 1 della delibera CIPE del 12 maggio 1988.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che reca l'autorizzazione di spesa di 1.520 miliardi per l'anno 1986, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per gli interventi ivi indicati;

Visti l'art. 5, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e l'art. 17, comma 27, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che hanno elevato lo stanziamento anzidetto a 3.520 miliardi di lire;

Vista la delibera CIPE del 27 aprile 1984-12 giugno 1984 di revoca del finanziamento di lire 12,4 miliardi relativo al progetto «Ospedale S. Vincenzo del Lipari»;

Atteso che, a seguito della sopracitata revoca di lire 12,4 miliardi la somma di lire 3.520 miliardi, stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio, viene elevata a 3.532,4 miliardi;

Vista la successiva delibera del 2 dicembre 1987, con la quale viene autorizzato l'utilizzo della somma di lire 54,829 miliardi da destinare ai sensi dell'art. 14, comma 9, della richiamata legge n. 41/86, alla copertura dei minori afflussi BEI per i progetti FIO 1984;

Visti i citati art. 14, comma terzo e art. 17, comma ottavo, che autorizzano il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 2.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Viste le delibere CIPE 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988, con le quali vengono ammessi a finanziamento, fra l'altro, progetti d'investimento immediatamente eseguibili di competenza delle amministrazioni regionali, per lire 2.406,521 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 178232 del 18 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 50, foglio n. 252, con il quale è stata apportata, a favore del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1988, una variazione in termini di residui e di cassa pari a lire 2.406,521 miliardi;

Considerato che del detto importo di lire 2.406,521 miliardi la somma di lire 1.532,400 miliardi costituisce residuo di stanziamento, di provenienza 1986, mentre la somma di lire 874,121 miliardi rappresenta residuo di provenienza 1987;

Ritenuto di dover impegnare a favore della Cassa depositi e prestiti l'importo di lire 874,121 miliardi — residuo di stanziamento, al 31 dicembre 1988, sul cap. 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio, di provenienza 1987 — quale quota parte della prima assegnazione di lire 2.406,521 miliardi, di cui al punto 1 della delibera CIPE del 12 maggio 1988;

Atteso che le relative erogazioni avranno luogo secondo gli adempimenti di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 della richiamata delibera CIPE 12 maggio 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 874,121 miliardi è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti immediatamente eseguibili, indicati al punto 1 della delibera CIPE del 12 maggio 1988, richiamata in premessa.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti, a valere sull'impegno assunto ai sensi del precedente art. 1, provvederà alle erogazioni a favore delle regioni interessate per il finanziamento dei rispettivi progetti, entro i limiti delle quote di cui alla prima assegnazione, così come indicato al punto 1 della citata delibera CIPE 12 maggio 1988 e con le richiamate modalità di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 della medesima delibera.

Art. 3.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conto residui 1987.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 203

89A1892

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 1989.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1989 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1989 abbinata alla corsa automobilistica internazionale «Gran premio lotteria di Monza» avrà inizio il 17 aprile 1989 e si concluderà il 25 giugno 1989.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti cinquantadue serie di 100.000 biglietti ciascuna:

A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano, presso l'intendenza di finanza il giorno 25 giugno 1989, alle ore 9, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 25 giugno 1989 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrate a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti vincenti con i nomi delle autovetture partecipanti al «Gran premio lotteria di Monza».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle autovetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle autovetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di autovetture vincenti, atto a consentire un tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle autovetture partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle autovetture eventualmente classificate.

Nel caso di arrivo simultaneo di più autovetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle autovetture arrivate «ex aequo», vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle autovetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie. Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza, manifestazione 1989, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 19 giugno 1989.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Milano per le ore 10 del giorno 23 giugno 1989.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Sansone Angela, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 aprile 1989
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 33

89A1911

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 aprile 1989.

Finanziamento per il primo trimestre 1989 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 30 marzo 1989 ha determinato, provvisoriamente, in L. 57.520.000.000.000 la quota annua 1989 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 14.380.000.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 30 marzo 1989, ha determinato in L. 105.000.000.000 la quota annua 1989 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 26.250.000.000;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1988 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti l'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 65 e l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto del primo trimestre 1989, della somma complessiva di lire 14.380.000.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 26.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo d'acconto, per il primo trimestre 1989, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 14.380.000.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.117.782.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	27.881.000.000
Regione Lombardia	»	2.230.174.250.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	109.930.750.000
Provincia autonoma di Trento	»	119.367.000.000
Regione Veneto	»	1.108.449.250.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	349.131.750.000
Regione Liguria	»	502.001.250.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.090.376.250.000
Regione Toscana	»	946.616.500.000
Regione Umbria	»	216.142.000.000
Regione Marche	L.	366.454.250.000
Regione Lazio	»	1.385.958.000.000
Regione Abruzzo	»	310.219.500.000
Regione Molise	»	84.135.500.000
Regione Campania	»	1.307.274.000.000
Regione Puglia	»	926.685.000.000
Regione Basilicata	»	136.082.500.000
Regione Calabria	»	472.220.250.000
Regione Sicilia	»	1.190.214.000.000
Regione Sardegna	»	382.904.500.000
Totale	L.	14.380.000.000.000

È assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 26.250.000.000 per le necessità finanziarie del primo trimestre 1989.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1989, per l'importo complessivo di L. 14.406.250.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 14.380.000.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 26.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 14.406.250.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1986

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1989
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 202

89A1887

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione allo statuto del «Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 13 Difesa, foglio n. 79, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvata la modificazione all'art. 18 dello statuto del «Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri», in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 109.

89A1893

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cosenza

Con decreto ministeriale 16 marzo 1989, n. 2199 la strada che, iniziando dalla s.s. n. 559 «di Luzzi», si collega con la s.s. n. 177 «Silana di Rossano» viene classificata statale con la denominazione di s.s. n. 660 «di Acri», con i seguenti caposaldi: «Innesto s.s. n. 559 al bivio Luzzi - Ponte Mucone - Scanzata di Cosenza - Acri - Innesto s.s. n. 177 al bivio Gallopane» ed un'estesa di km 43+400.

89A1902

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Agrigento

Con decreto ministeriale 24 marzo 1989, n. 2735/228, l'asta di raccordo tra la s.s. n. 115 e la s.s. n. 640 presso Porto Empedocle di km 2+800, realizzata dalla provincia di Agrigento, è classificata statale e passa a far parte della s.s. n. 115, quale nuovo itinerario in variante di quest'ultima.

Il vecchio tratto di s.s. n. 115, sotteso dalla predetta variante e compreso tra i km 183+500 e 189+270 viene declassificato a strada comunale e consegnato ai comuni di Porto Empedocle ed Agrigento per la parte di propria competenza territoriale, come parzialmente è già avvenuto.

Il vecchio tratto di s.s. n. 115, sotteso dalla variante di Licata e compreso tra i km 227+845 e 234+650 viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune di Licata.

Il vecchio tratto di s.s. n. 115, sotteso dalla variante di Modica e compreso tra i km 334+000 e 340+400 (circa) viene declassificato a strada comunale e consegnato al comune medesimo.

La s.s. n. 115 «Sud occidentale sicula» assume i seguenti caposaldi di itinerario: «innesto s.s. n. 113 a Trapani, Marsala, Castelvetrano, Sciacca, tratto presso Agrigento in comune con la s.s. n. 640, bivio per Licata, Gela, Ragusa, bivio per Modica, Ispica, Noto, innesto s.s. n. 114 a Siracusa», conservando inalterata l'estesa di km 409+148.

La s.s. n. 640 «di Porto Empedocle» assume i seguenti caposaldi di itinerario: «Porto Empedocle, tratto presso Agrigento in comune con la s.s. n. 115, Bivio di Canicattì svincolo con la s.s. n. 122 per Caltanissetta in contrada Palmitelli, innesto s.s. n. 122/*bis* in contrada Abbazia Santuzza presso Xirbi», conservando inalterata l'estesa di km 66+000.

89A1917

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa mista «Manutem Coop Lombardia M.C.L. - Società cooperativa a r.l.», già cooperativa «Pulitas Coop - Società cooperativa a r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1989 l'avv. Ferdinando Jacopini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista «Manutem Coop Lombardia M.C.L. - Società cooperativa a r.l.», già cooperativa «Pulitas Coop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 27 maggio 1986, in sostituzione dei signori dott. Giovanni Battista Benvenuto, dott. Emmanuele Giusti e avv. Benedetto Leuzzi, revocati dall'incarico.

89A1921

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 3 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Sepotur 1983» - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 7 gennaio 1983, rep. 19135, reg. soc. 118, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Bella Salerno» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 23 gennaio 1968, rep. 52617, reg. soc. 3972, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Fortuna 81» - Società cooperativa edilizia a r.l., già S.I.C. - B5 - Salerno S.r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Palmieri in data 23 marzo 1979, rep. 201, reg. soc. 281, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia Filippo Turati S.r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Sisto in data 19 maggio 1973, rep. 6666, reg. soc. 5113, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Fiamma» a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Capobianco in data 30 ottobre 1975, rep. 34091, reg. soc. 6175/7250, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Palinuro 79» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 15 febbraio 1979, rep. 19679, reg. soc. 210, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Collinetta» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Malinconico in data 26 settembre 1973, rep. 3418, reg. soc. 859, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Matteo lavori portuali» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 8 maggio 1979, rep. 15925, reg. soc. 393, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.p.e.s.Sa» - Cooperativa per la programmazione e lo sviluppo del comprensorio di Salerno - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 29 settembre 1977, rep. 14073, reg. soc. 402, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Stellina» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 11 giugno 1976, rep. 27984, reg. soc. 270, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Le Rose» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 12 gennaio 1984, rep. 133154, reg. soc. 152, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatro popolare napoletano» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 26 maggio 1982, rep. 130912, reg. soc. 907, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «New Coop» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Colliani in data 2 aprile 1984, rep. 10336, reg. soc. 491, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Spes 81» - Società cooperativa edilizia a r.l., già Società cooperativa edilizia S.I.C. B/2 - Salerno S.r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Colliani in data 26 gennaio 1979, rep. 7992, reg. soc. 135, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Andromeda» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 9 dicembre 1971, rep. 110108, reg. soc. 4615, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La.Co.Mer. 1°» (Lavoratori cotonieri meridionali n. 1) a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Fusco in data 30 aprile 1975, rep. 85803, reg. soc. 6026, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «S. Agostino» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Monaco in data 9 maggio 1969, rep. 42702, reg. soc. 4165, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Primavera» a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Moroni in data 12 giugno 1965, rep. 74, reg. soc. 3652, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Tofa» a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 14 marzo 1979, rep. 126467, reg. soc. 303, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Delta System S.r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito Pessolano in data 10 giugno 1985, rep. 3510, reg. soc. 1131, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Primavera» - Nuova società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 10 maggio 1975, rep. 121700, reg. soc. 397, tribunale di Salerno;

società cooperativa mista «Cooperativa di ricerca, animazione e formazione per le comunità» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Rotondano in data 24 febbraio 1982, rep. 5542, reg. soc. 318, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «L'Ariete» a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 6 aprile 1976, rep. 122707, reg. soc. 221, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Ragusa» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Monica in data 6 giugno 1980, rep. 636, reg. soc. 469, tribunale di Salerno;

società cooperativa di consumo «Coop Salerno» - Cooperativa di consumo - Società a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 13 luglio 1982, rep. 29531, reg. soc. 650, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Adriana» a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Amato in data 31 ottobre 1973, rep. 103122, reg. soc. 5282, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Nuova Salerno 1965» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 8 maggio 1965, rep. 504, reg. soc. 3617, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Fiamme Gialle 83» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Cunzolo in data 7 marzo 1983, rep. 5006, reg. soc. 429, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia «Zara» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Monica in data 21 maggio 1975, rep. 401147, reg. soc. 6008, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ritrovo dei bimbi» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 6 ottobre 1977, rep. 14089, reg. soc. 432, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Carlo Pisacane» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Troiano in data 29 maggio 1984, rep. 6163, reg. soc. 621, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Il Nuovo Sole» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 25 marzo 1968, rep. 2945, reg. soc. 3988, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «S. Bernardo» - Società cooperativa a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 23 luglio 1974, rep. 76780, reg. soc. 5660, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Iris» a r.l., con sede in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 28 gennaio 1974, rep. 47575, reg. soc. 5425, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Con.C.A.Mer» - Consorzio cooperative di abitazione meridionale, con sede in Salerno, costituito per rogito Liguori in data 26 gennaio 1979, rep. 2009, reg. soc. 230, tribunale di Salerno.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Cannillò - S.r.l.», con sede in Cetara (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 25 maggio 1976, rep. 8033, reg. soc. 240, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sparviero - S.r.l.», con sede in Cetara (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 3 gennaio 1977, rep. 8389, reg. soc. 31, tribunale di Salerno;

società cooperativa di pesca «Stella del mare» - Società cooperativa a r.l., con sede in Cetara (Salerno), costituita per rogito Tafuri in data 7 settembre 1977, rep. 4296, reg. soc. 393, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa irrigazione Colliano» a r.l., con sede in Colliano (Salerno), costituita per rogito Moroni in data 31 gennaio 1975, rep. 17269, reg. soc. 5892/6968, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Il Corvo» - Società cooperativa a r.l., con sede in Corbara (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 18 novembre 1981, rep. 1578, reg. soc. 890, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Pro terremotati» - Cooperativa edilizia S.r.l., con sede in Contursi Terme (Salerno), costituita per rogito Errico in data 9 giugno 1981, rep. 13968, reg. soc. 625, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Speranza» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Errico in data 13 marzo 1974, rep. 10729, reg. soc. 5475/6555, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Il Rifugio eboliano» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 21 marzo 1979, rep. 15789, reg. soc. 266, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Famiglia» - Società cooperativa a r.l., con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Errico in data 13 febbraio 1974, rep. 10699, reg. soc. 5465/6545, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Il Tettuccio» - Cooperativa edilizia a r.l., con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Errico in data 11 luglio 1973, rep. 9343, reg. soc. 5178, tribunale di Salerno;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa di consumo Eboli Coop 79» a r.l., con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 15 giugno 1979, rep. 16005, reg. soc. 434, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di lavoro Riscatto 82» a r.l., con sede in Eboli (Salerno), costituita per rogito Malinconico in data 1° febbraio 1982, rep. 1767, reg. soc. 268, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Valle del sole» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Fisciano (Salerno), costituita per rogito Liguori in data 12 novembre 1979, rep. 2212, reg. soc. 700, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Parco sole» - Società cooperativa edilizia a r.l., con sede in Fisciano (Salerno), costituita per rogito Reale in data 14 novembre 1983, rep. 106390, reg. soc. 72, tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «S. Pietro» a responsabilità limitata, con sede in Laureana Cilento (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 15 dicembre 1979, rep. 50593, reg. soc. 477, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Risorgimento» a responsabilità limitata, con sede in Maiori (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 23 ottobre 1963, rep. 2696, reg. soc. 3339, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Libertas seconda» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Maiori (Salerno), costituita per rogito Pisani in data 28 maggio 1978, rep. 341719, reg. soc. 302, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Mayor casa» a responsabilità limitata, con sede in Maiori (Salerno), costituita per rogito Pansa in data 20 aprile 1975, rep. 1557, reg. soc. 6031/7106, tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Team - Territorio e ambiente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino (Salerno), costituita per rogito Liguori in data 21 maggio 1981, rep. 2658, reg. soc. 485, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Proprietaria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino (Salerno), costituita per rogito Monaco in data 26 novembre 1974, rep. 57193, reg. soc. 5835/6913, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Progresso sociale a r.l.», con sede in Moio della Civitella (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 30 giugno 1975, rep. 9442, reg. soc. 251, tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Pugliano - S.r.l.», con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno), costituita per rogito Colliani in data 14 marzo 1979, rep. 8068, reg. soc. 270, tribunale di Salerno;

società cooperativa mista «La Corvino» a responsabilità limitata, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno), costituita per rogito Capobianco in data 27 ottobre 1983, rep. 39063, reg. soc. 77, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Fiduciosa cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 22 febbraio 1977, rep. 1027, reg. soc. 202, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa edilizia «Arenacasa cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana (Salerno), costituita per rogito Rotondano in data 24 marzo 1977, rep. 1125, reg. soc. 209, tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa edilizia «2000 - Cooperativa per case economiche e popolari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 28 marzo 1974, rep. 183629, reg. soc. 5509/6586, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Previdenza S.r.l.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Maranca in data 7 novembre 1975, rep. 300585, reg. soc. 13/76, tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Avvenire prima - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Torrella in data 14 giugno 1976, rep. 31523, reg. soc. 260, tribunale di Salerno.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «S. Paolo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 25 aprile 1975, rep. 16663, reg. soc. 123/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia « Daniela» a responsabilità limitata, con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 21 marzo 1975, rep. 16520, reg. soc. 72/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «S. Gaetano S.r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 2 febbraio 1975, reg. soc. 39/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Parco Kennedy» a responsabilità limitata, con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 21 marzo 1975, rep. 16523, reg. soc. 71/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Spes - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 12 giugno 1975, rep. 16843, reg. soc. 156/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «S. Anna S.r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 2 febbraio 1975, reg. soc. 41/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «La Gioiosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 25 aprile 1975, rep. 16662, reg. soc. 127/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Concordia S.r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 2 febbraio 1975, reg. soc. 40/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Doria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Ciaccia in data 25 aprile 1975, rep. 16664, reg. soc. 126/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «La Matesina - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Piedimonte Matese (Caserta), costituita per rogito Liotti in data 20 dicembre 1983, rep. 6072, reg. soc. 3024/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «Agricol-Coop - Cooperativa fra agricoltori» a responsabilità limitata, con sede in Presenzano (Caserta), costituita per rogito Marra in data 1° aprile 1976, rep. 4680, reg. soc. 119/76, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gioventù» a responsabilità limitata, con sede in Presenzano (Caserta), costituita per rogito Matano in data 9 novembre 1981, rep. 7851, reg. soc. 1325, tribunale di Cassino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Libertà e lavoro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Recale (Caserta), costituita per rogito Di Caprio in data 25 febbraio 1982, rep. 9574, reg. soc. 1609/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «La Veduta» a responsabilità limitata, con sede in S. Arpino (Caserta), costituita per rogito Pelosi in data 24 settembre 1975, rep. 6995, reg. soc. 229/75, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Robinia» a responsabilità limitata, con sede in S. Arpino (Caserta), costituita per rogito Vitolo in data 1° aprile 1965, reg. soc. 128/73, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Pistoiese - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 6 giugno 1983, rep. 18079, reg. soc. 2592/83, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa agricola «La Fertile - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Musto in data 14 dicembre 1981, rep. 52875, reg. soc. 1362/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Vera - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), costituita per rogito Lupoli in data 20 dicembre 1983, rep. 7243, reg. soc. 2991/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Elios - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Cipriano d'Aversa (Caserta), costituita per rogito Musto in data 19 marzo 1967, rep. 6670, reg. soc. 38/67, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «S. Biagio» a responsabilità limitata, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 22 febbraio 1970, rep. 36560, reg. soc. 24/70, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Margherita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 30 dicembre 1983, rep. 77084/14768, reg. soc. 3090/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa edilizia «Parco Verde - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Mello Rella in data 7 aprile 1977, rep. 21833, reg. soc. 188/77, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa mista «Centro produzione lavorazione carne Ceplaca», a responsabilità limitata, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Fusco in data 18 giugno 1971, rep. 70339, reg. soc. 70/71, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Pro Seniores - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sparanise (Caserta), costituita per rogito Borrelli in data 26 gennaio 1982, rep. 42398, reg. soc. 1503/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Speranza» a responsabilità limitata, con sede in Teano (Caserta), costituita per rogito Matano in data 9 novembre 1981, rep. 7852, reg. soc. 1414/82, tribunale di S. Maria Capua Vetere;

società cooperativa di produzione e lavoro «Palma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vairano Scalo (Caserta), costituita per rogito Marzano in data 5 luglio 1984, rep. 2282, reg. soc. 3461/84, tribunale di S. Maria Capua Vetere.

89A1901

MINISTERO DEL TESORO

N. 81

Corso dei cambi del 27 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1375,200	1375,200	1375,40	1375,200	1375,200	1375,20	1375,400	1375,200	1375,200	1375,20
Marco germanico	732,800	732,800	732,80	732,800	732,800	732,80	732,910	732,800	732,800	732,80
Franco francese	216,650	216,650	216,50	216,650	216,650	216,65	216,670	216,650	216,650	216,65
Fiorino olandese	649,830	649,830	650 —	649,830	649,830	649,83	649,800	649,830	649,830	649,83
Franco belga	35,006	35,006	35 —	35,006	35,006	35 —	35,011	35,006	35,006	35 —
Lira sterlina	2325,900	2325,900	2326 —	2325,900	2325,900	2325,90	2326,020	2325,900	2325,900	2325 —
Lira irlandese	1956,300	1956,300	1956 —	1956,300	1956,300	1956,30	1956,300	1956,300	1956,300	—
Corona danese	188,320	188,320	188 —	188,320	188,320	188,32	188,310	188,320	188,320	188,32
Dracma	8,603	8,603	8,50	8,603	8,603	8,603	8,600	8,603	8,603	—
E.C.U.	1523,850	1523,850	1524,55	1523,850	1523,850	1523,85	1524,190	1523,850	1523,850	1523,85
Dollaro canadese	1148 —	1148 —	1151,75	1148 —	1148 —	1151,80	1148,100	1148 —	1148 —	1148 —
Yen giapponese	10,381	10,381	10,39	10,381	10,381	10,40	10,382	10,381	10,381	10,38
Franco svizzero	829,500	829,500	830,50	829,500	829,500	829,60	829,590	829,500	829,500	829,50
Scellino austriaco	104,070	104,070	104,15	104,070	104,070	104,15	104,105	104,070	104,070	104,07
Corona norvegese	201,750	201,750	202 —	201,750	201,750	201,75	201,740	201,750	201,750	201,75
Corona svedese	215,670	215,670	216 —	215,670	215,670	215,67	215,540	215,670	215,670	215,67
FIM	328,280	328,280	328,75	328,280	328,280	328,02	328 —	328,280	328,280	—
Escudo portoghese	8,861	8,861	8,86	8,861	8,861	8,85	8,856	8,861	8,861	8,86
Peseta spagnola	11,803	11,803	11,8175	11,803	11,803	11,80	11,808	11,803	11,803	11,80
Dollaro australiano	1095,300	1095,300	1096 —	1095,300	1095,300	1090,50	1096,500	1095,300	1095,300	1095,30

Media dei titoli del 27 aprile 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,425
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,900
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,600
» » » 22- 6-1987/91	87,425
» » » 18- 3-1987/94	72,275
» » » 21- 4-1987/94	71,825
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	98,050
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,275
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	90,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,425
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,250
» » » » 18-11-1985/90	99,450
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	99,875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91....	101,150
» » » »	17- 1-1986/91....	99,350
» » » »	1- 2-1984/91....	100,850
» » » »	18- 2-1986/91....	99,100
» » » »	1- 3-1984/91....	100,200
» » » »	18- 3-1986/91....	99,200
» » » »	1- 4-1984/91....	100,300
» » » »	1- 5-1984/91....	100,400
» » » »	1- 6-1984/91....	100,600
» » » »	1- 7-1984/91....	99,900
» » » »	1- 8-1984/91....	99,850
» » » »	1- 9-1984/91....	99,800
» » » »	1-10-1984/91....	99,850
» » » »	1-11-1984/91....	100 —
» » » »	1-12-1984/91....	99,675
» » » »	1- 1-1985/92....	98,800
» » » »	1- 2-1985/92....	97,525
» » » »	18- 4-1986/92....	97,675
» » » »	19- 5-1986/92....	96,925
» » » »	20- 7-1987/92....	97,400
» » » »	19- 8-1987/92....	97,650
» » » »	1-11-1987/92....	97,550
» » » »	1-12-1987/92....	97,575
» » » »	18- 6-1986/93....	95,700
» » » »	17- 7-1986/93....	95,900
» » » »	19- 8-1986/93....	95,700
» » » »	18- 9-1986/93....	95,625
» » » »	20-10-1986/93....	95,750
» » » »	19-12-1986/93....	96,525
» » » »	18-11-1987/93....	96,250
» » » »	1- 1-1988/93....	96,975
» » » »	1- 2-1988/93....	96,825
» » » »	1- 3-1988/93....	96,825
» » » »	1- 4-1988/93....	97,175
» » » »	1- 5-1988/93....	97,975
» » » »	1- 6-1988/93....	98,350
» » » »	1- 7-1988/93....	97,975
» » » »	1- 8-1988/93....	97,800
» » » »	1- 9-1988/93....	97,575
» » » »	1-10-1988/93....	97,150
» » » »	1-10-1987/94....	96,925
» » » »	1- 2-1985/95....	96,250
» » » »	1- 3-1985/95....	92,800
» » » »	1- 4-1985/95....	92,850
» » » »	1- 5-1985/95....	93,300
» » » »	1- 6-1985/95....	93,650
» » » »	1- 7-1985/95....	94,500
» » » »	1- 8-1985/95....	94,075
» » » »	1- 9-1985/95....	93,875
» » » »	1-10-1985/95....	93,575
» » » »	1-11-1985/95....	93,700
» » » »	1-12-1985/95....	93,925
» » » »	1- 1-1986/96....	93,900
» » » »	1- 1-1986/96 II ..	98,950
» » » »	1- 2-1986/96....	93,950
» » » »	1- 3-1986/96....	93,800
» » » »	1- 4-1986/96....	93,375
» » » »	1- 5-1986/96....	93,850
» » » »	1- 6-1986/96....	94,300
» » » »	1- 7-1986/96....	94,575
» » » »	1- 8-1986/96....	93,500
» » » »	1- 9-1986/96....	93,250
» » » »	1-10-1986/96....	93,225
» » » »	1-11-1986/96....	93,350
» » » »	1-12-1986/96....	93,450
» » » »	1- 1-1987/97....	93,350
» » » »	1- 2-1987/97....	92,925
» » » »	18- 2-1987/97....	93,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.		1- 3-1987/97....	93,400
» » » »		1- 4-1987/97....	92,750
» » » »		1- 5-1987/97....	93,525
» » » »		1- 6-1987/97....	94 —
» » » »		1- 7-1987/97....	93,575
» » » »		1- 8-1987/97....	93,325
» » » »		1- 9-1987/97....	95,725
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 5-1989...........	100 —
» » »	9,25%	1- 1-1990...........	98,625
» » »	12,50%	1- 1-1990...........	101,075
» » »	9,25%	1- 2-1990...........	98,250
» » »	12,50%	1- 2-1990...........	101,400
» » »	9,15%	1- 3-1990...........	98,175
» » »	10,50%	1- 3-1990...........	98,675
» » »	12,50%	1- 3-1990...........	101,400
» » »	10,50%	15- 3-1990...........	98,500
» » »	9,15%	1- 4-1990...........	97,875
» » »	10,50%	1- 4-1990...........	98,550
» » »	12,00%	1- 4-1990...........	100,975
» » »	10,50%	15- 4-1990...........	98,500
» » »	9,15%	1- 5-1990...........	98,500
» » »	10,50%	1- 5-1990 A	100,200
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,450
» » »	10,50%	18- 5-1990...........	98,425
» » »	9,15%	1- 6-1990...........	97,450
» » »	10,00%	1- 6-1990...........	97,150
» » »	10,50%	16- 6-1990...........	98,125
» » »	9,50%	1- 7-1990...........	98,400
» » »	10,50%	1- 7-1990...........	98,875
» » »	11,00%	1- 7-1990...........	98,450
» » »	9,50%	1- 8-1990...........	98,350
» » »	10,50%	1- 8-1990...........	98,575
» » »	11,00%	1- 8-1990...........	98,425
» » »	9,25%	1- 9-1990...........	97,725
» » »	11,25%	1- 9-1990...........	98,850
» » »	11,50%	1- 9-1990...........	98,750
» » »	9,25%	1-10-1990...........	96,775
» » »	11,50%	1-10-1990...........	98,850
» » »	11,50%	1-10-1990...........	98,675
» » »	9,25%	1-11-1990...........	96,625
» » »	9,25%	1-12-1990...........	96,500
» » »	12,50%	1- 3-1991...........	102,500
» » »	9,25%	1- 1-1992...........	93,550
» » »	9,25%	1- 2-1992...........	93,550
» » »	11,00%	1- 2-1992...........	95,550
» » »	9,15%	1- 3-1992...........	93,450
» » »	9,15%	1- 4-1992...........	93,600
» » »	11,00%	1- 4-1992...........	95,250
» » »	9,15%	1- 5-1992...........	93 —
» » »	11,00%	1- 5-1992...........	95,150
» » »	9,15%	1- 6-1992...........	94,325
» » »	10,50%	1- 7-1992...........	97,525
» » »	11,50%	1- 7-1992...........	96,200
» » »	11,50%	1- 8-1992...........	95,925
» » »	12,50%	1- 9-1992...........	98,025
» » »	12,50%	1-10-1992...........	97,875
Certificati credito Tesoro E.C.U.	13%	22-11-1982/89 ...	102,300
» » » »	11,50%	1983/90	104,025
» » » »	11,25%	1984/91	103,400
» » » »	8,75%	1987/91	97,125
» » » »	10,50%	1984/92	102,800
» » » »	8,50%	21- 3-1988/92 ..	96,550
» » » »	9,60%	1985/93	100,100
» » » »	9,75%	1985/93	101,450
» » » »	9,00%	1985/93	98,050
» » » »	8,75%	1985/93	97,150
» » » »	8,75%	1986/94	97,250
» » » »	6,90%	1986/94	90,250
» » » »	7,75%	1987/94	90,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M27049

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Guardiolo», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'indicazione geografica «Guardiolo».

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e comprende l'intero territorio del comune di Guardia Sanframondi in provincia di Benevento.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato unitamente all'indicazione geografica «Guardiolo».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inoltrate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1894

Determinazione dell'indennità di funzione spettante a ciascuno degli amministratori straordinari dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1989, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di funzione da corrispondere a ciascuno degli amministratori straordinari dell'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) a far tempo dalla data del 18 dicembre 1987 è fissata nella misura di L. 3.000.000 mensili lorde.

89A1895

Costituzione del collegio sindacale dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo

A decorrere dalla data del presente decreto ministeriale 26 aprile 1989, e per la durata di un quadriennio, il collegio dei revisori dell'ISMEA è così composto:

dott. Antonino Di Salvo, presidente;

dott. Umberto Chiara, membro effettivo in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Luigi Grimaldi, membro effettivo in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (debitamente iscritto all'albo dei revisori dei conti);

dott. Michele Vitale, membro supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Giancarlo Cannas, membro supplente in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

89A1919

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 385 del 5 aprile 1988 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte del comitato costituito per onorare la memoria di Laura Faglioni e Gianpaolo Tondelli, la donazione consistente in L. 1.500.000 per l'anno accademico 1987-88 e al 5% del capitale residuo per i successivi anni accademici.

89A1896

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10094 del 10 febbraio 1988 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara la donazione consistente in L. 1.000.000, da destinare all'istituto di geologia per la XXVII Riunione scientifica dell'istituto di preistoria e protostoria.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 21679 del 10 febbraio 1988 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della società sportiva Bianchi S.r.l. di Treviglio (Bergamo), la donazione consistente in L. 5.000.000 *una tantum* da destinare alla cattedra di biochimica applicata, per ricerche di biochimica e fisiologia dell'attività motoria.

89A1897

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2915 del 10 febbraio 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo e dalla Banca popolare di Padova, Treviso e Rovigo, la donazione consistente in L. 55.000.000 da destinare all'istituto di neurochirurgia per l'acquisto di un microscopio operatore.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2916 del 10 febbraio 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Siemens la donazione consistente in un PCL (Controllore logico programmabile) per un valore di L. 18.000.000 da destinare al dipartimento di elettronica e informatica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 106 del 10 febbraio 1988 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della dott.ssa Anna Moretti di Venezia la donazione consistente in L. 50.000.000 da destinare alle ricerche sul cancro della laringe in corso presso la clinica otorinolaringoiatrica.

89A1898

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 8111 del 19 dicembre 1987 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Inverni Della Beffa di Milano, la donazione consistente in apparecchio «Optosensor 1» per un valore di L. 76.000.000 da destinare all'istituto di oftalmologia - facoltà di medicina e chirurgia.

89A1899

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 3353 del 7 maggio 1988 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte del pittore Mirco Massacesi la donazione consistente in tre dipinti su legno da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia.

89A1900

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto 13 febbraio 1988 del prefetto di Bologna, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000.000 disposta in suo favore dalla signora M. Gandolfi vedova Querzé allo scopo di istituire un premio di laurea in memoria dell'ing. Luigi Querzé.

89A1924

Autorizzazione alla fondazione «Romana marchesa Janina Sofia Umiastowska» ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1989, registro n. 115 Istruzione, foglio n. 69, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione la fondazione «Romana marchesa Janina Sofia Umiastowska» è stata autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Roma nella via Cavalleggeri n. 6.

89A1925

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla produzione e al commercio dell'acqua minerale «Ducale»

Con deliberazione della giunta regionale dell'Emilia-Romagna del 31 gennaio 1989 controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 3 marzo 1989, prot. n. 1476/1323, la società A.M.S. - Acqua minerale Senato S.p.a., con sede e stabilimento in Tarsogno di Tornolo (Parma), via Provinciale Sud, 37, codice fiscale n. 00153340344, è stata autorizzata a produrre e porre in commercio l'acqua minerale naturale denominata «Ducale» di Tarsogno (Parma), nel tipo addizionata di anidride carbonica e nel tipo naturale, in contenitori di polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) da 150 e da 200 cl. e.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

89A1904

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione ad utilizzare in miscela l'acqua minerale «Amerino» proveniente da nuova polla

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 153 del 10 aprile 1989 la S.A.M.I.T. S.p.a. di Acquasparta (Terni), è stata autorizzata ad utilizzare in miscela l'acqua minerale «Amerino» proveniente da nuova polla.

89A1905

REGIONE MARCHE

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che la S.A.G.M.A. (Società acqua Gallo minerale amandolese) di Montefortino (Ascoli Piceno), con decreto del presidente della giunta Marche 17 novembre 1988, n. 27134 è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi, sulle etichette dell'acqua minerale «Preistorica» autorizzate con decreto del presidente della giunta Marche 11 novembre 1986, n. 8088.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto succitato, ed i recipienti dell'acqua minerale «Preistorica» non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

Si comunica che la S.A.G.M.A. (Società acqua Gallo minerale amandolese) di Montefortino (Ascoli Piceno), con decreto del presidente della giunta Marche 17 novembre 1988, n. 27135, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi, sulle etichette dell'acqua minerale «Gallo», autorizzate con decreto del presidente della giunta Marche 28 novembre 1985, n. 25297.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al decreto succitato, ed i recipienti dell'acqua minerale «Gallo» non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

Si comunica che la S.A.G.M.A. (Società acqua Gallo minerale amandolese) di Montefortino (Ascoli Piceno), con decreto del presidente della giunta Marche 17 novembre 1988, n. 27136, è stata autorizzata all'aggiornamento delle analisi, sulle etichette dell'acqua minerale «Madonna dell'Ambro», autorizzate con decreti del presidente della giunta Marche 28 novembre 1985, n. 25296, e 22 settembre 1987, n. 13974.

Le etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati ai decreti succitati, ed i recipienti dell'acqua minerale «Madonna dell'Ambro» non dovranno essere contrassegnati con altri stampati, oltre ai predetti, salvo l'aggiornamento delle analisi di cui sopra.

89A1906

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale di Brindisi

Con provvedimento n. 5558 del 7 giugno 1988, divenuta esecutiva ai sensi di legge, la giunta della regione Puglia ha così deliberato:

di approvare definitivamente il piano regolatore generale del comune di Brindisi di cui alle delibere del consiglio comunale n. 6 del 10 gennaio 1980, n. 250 del 30 novembre 1982, n. 251 del 30 novembre 1982 e n. 26 del 14 aprile 1986;

di valutare le opposizioni e/o osservazioni presentate, nei limiti e nei termini di cui alla precedente delibera di giunta regionale n. 7008 del 22 luglio 1985, con le integrazioni riportate nelle premesse;

di inserire d'ufficio nel piano regolatore generale la modifica attinente alla localizzazione della centrale a carbone nei limiti e nei termini di cui alle autorizzazioni contenute nel decreto MICA del 24 giugno 1982;

di subordinare la definizione, ai fini urbanistici, della localizzazione del nastro trasporto carbone ed opere accessorie, all'emissione dell'apposito decreto del Ministro dell'industria, conseguente al completamento dell'iter procedurale previsto dalle leggi di riferimento per la realizzazione delle centrali termiche convenzionali.

89A1928

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi;

2) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - II emissione;

3) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - III emissione;

4) Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

Dal 1° maggio 1989 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole di interesse relative al semestre novembre 1988/aprile 1989:

cedola n. 12 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 7% netto;

cedola n. 11 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 6,50% netto;

cedola n. 8 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 4,90% netto.

Inoltre, dal 16 maggio 1989 è pagabile, presso le banche sottoindicate, la prima cedola di interesse relativa al semestre novembre 1988/maggio 1989 del prestito di cui al punto 4), nella misura del 5,425% netto:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Banca Manusardi e C. - Credito romagnolo.

Prestiti obbligazionari «1983/1990» 1ª e 2ª emissione e «1985/2000» 3ª emissione.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di febbraio e marzo 1989, è risultato pari all'11,158%;

b) per i BOT a sei mesi, di cui all'art. 4, punto *B*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo 1989, è risultato pari al 10,619%.

Per i prestiti di cui ai punti 1) e 2) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari al 10,9776%, equivalente al tasso semestrale del 5,35%. In conseguenza, a norma dell'art. 4, ultimo comma, dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1989/ottobre 1989, scadenza 1° novembre 1989, cedola n. 13 del prestito di cui al punto 1), un interesse del 7% netto e cedola n. 12 del prestito di cui al punto 2), un interesse del 6,50% netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 dei regolamenti, per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato:

per il tredicesimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto negativo dell'1,65%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 13ª cedola ed il tasso minimo garantito del 7%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura dell'8,80%;

per il dodicesimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 2) uno scarto negativo dell'1,15%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 12ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 4,75%.

Si ricorda che, a norma del citato art. 5, secondo comma, dei regolamenti, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa, non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

Per il prestito di cui al punto 3) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pari al 10,798%, equivalente al tasso semestrale del 5,25%. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1989/ottobre 1989, scadenza 1° novembre 1989, cedola n. 9, un interesse del 5,25%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento, per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il nono semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 9ª cedola (0,525%). Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 4,98%.

Si ricorda che, a norma dell'art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

Prestito obbligazionario «1988/1996».

Si comunica che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di febbraio e marzo 1989 è risultato pari al 12,758%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutasi nei mesi di febbraio e marzo 1989, è risultato pari al 12,202%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,48% equivalente al tasso semestrale del 6,056%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre maggio 1989/novembre 1989, scadenza 16 novembre 1989, cedola n. 2, un interesse lordo del 6,50% pari ad un rendimento del 5,687% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge del 17 novembre 1986, n. 759.

89A1903

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti. ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni. ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*